

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 20/01/2026

FATTO

Insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase del reclamo, con ricorso n. 1780632 del 14.09.2025, la parte ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede di voler accertare la responsabilità della banca per la mancata chiusura di due conti correnti intestati a due *de cuius* e, per l'effetto, disporre la chiusura di ogni eventuale rapporto ancora intestato agli stessi, nonché il rimborso delle somme *medio tempore* addebitate a titolo di spese e commissioni, oltre interessi legali. A sostegno delle pretese deduce che: (i) nel 2021, in qualità di erede, presentava le pratiche di successione relative a due conti correnti; (ii) nonostante ciò, i rapporti non sono stati chiusi tempestivamente e risultano emessi estratti conto con spese non dovute; (iii) la banca ha fornito o risposte contraddittorie o nessun riscontro ai reclami inviati, in violazione dei principi di correttezza e trasparenza.

Costituitosi, l'intermediario, chiede all'Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere o, in subordine, il rigetto del ricorso, sul rilievo che: a) l'erede, dopo aver incassato le giacenze dei conti intestati ai *de cuius* nel 2021, non ha mai formalizzato la richiesta di chiusura dei rapporti. A conferma di ciò, nessuna richiesta di estinzione è stata allegata al ricorso; b) ha continuato ad inviare i rendiconti periodici e, pertanto, l'erede era a conoscenza del fatto che i rapporti erano ancora in essere; c) nel

corso del tempo, ha più volte preso contatto con l'erede per le vie brevi, ma senza esito. Pertanto, nessuna responsabilità per la mancata chiusura dei due conti correnti può essergli imputata; d) i conti correnti sono stati alla fine estinti in data 07.08.2025, con stralcio dei debiti frattanto maturati.

DIRITTO

La parte ricorrente lamenta la mancata chiusura tempestiva di due conti correnti intestati ai propri *de cuius*, nonostante le relative pratiche di successione fossero state già definite nel corso del 2021. Chiede, quindi, che, previo accertamento della responsabilità dell'intermediario, venga ordinato al medesimo di chiudere i rapporti ancora pendenti intestati ai *de cuius* e di rimborsare le somme nel frattempo addebitate a titolo di spese e commissioni, oltre interessi legali.

In proposito, il Collegio rammenta che *“il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 24360/2019).

Ciò posto, si osserva che nel caso di specie - come eccepito dall'intermediario - la parte ricorrente non ha mai avanzato alcuna richiesta di chiusura dei conti correnti intestati ai *de cuius*. Ciò è confermato dal fatto che il ricorrente non ha prodotto in atti alcuna documentazione attestante la richiesta di chiusura dei conti correnti precedente alla presentazione del reclamo dell'08.08.2025. Né ha contestato, in sede di repliche, quanto dedotto sul punto dalla parte resistente.

È, inoltre, circostanza pacifica, che la banca nel corso del tempo ha contattato più volte la parte ricorrente per addivenire alla chiusura dei rapporti ancora intestati ai *de cuius*, senza tuttavia alcun esito.

La parte ricorrente si è mai curata di recedere dai rapporti, neanche a fronte dell'invio, da parte dell'intermediario, dei rendiconti periodici riepilogativi dell'andamento delle entrate e delle uscite dei detti conti correnti, dai quali si evincevano le relative spese di tenuta e gestione di volta in volta addebitate.

Pertanto, l'inerzia del ricorrente e l'esito negativo dei contatti hanno indotto l'intermediario resistente ad estinguere in modo proattivo i due conti correnti in data 07.08.2025, prima della presentazione del reclamo (08.08.2025), stralciando anche i saldi debitori (di Euro 148,50 e di Euro 196,10).

Per quanto visto, alla parte resistente non può essere imputata alcuna responsabilità per la mancata tempestiva chiusura dei conti correnti intestati ai *de cuius*.

L'intermediario ha agito con correttezza e buona fede, informando più volte il ricorrente della necessità di formulare una richiesta di chiusura dei conti e, a fronte della sua inerzia, disponendone direttamente

la chiusura e facendosi carico anche delle spese di gestione degli stessi. Con la conseguenza, il ricorso non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE